



Città di Nardò

(Provincia di Lecce)

ORDINANZA

N. 168 DEL 09/04/2020 PROT. 15400

OGGETTO: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19. CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI PER LE GIORNATE DI PASQUA E DI PASQUETTA

Il Sindaco

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32 che dispone «il Ministro della Sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni», nonché «nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTI:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale», in forza del quale:
“Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro”.
- l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- - *il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 rubricato con "Misure Urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19", il cui articolo 1 contiene un elenco di restrizioni, tra le quali quelle di cui alle lettere :*

- - a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- - u)“limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.88 del 1° aprile 2020;

CONSIDERATO

- che su tutti il territorio comunale persistono i fattori di rischio che hanno determinato l'adozione di provvedimenti cautelativi in materia di sanità e sicurezza che integrano il contenuto dei provvedimenti adottati dal Governo;
- che, in occasione delle imminenti festività pasquali è ragionevole prevedere un elevato incremento di spostamenti non giustificati nelle attuali circostanze emergenziali, spostamenti generati dagli usi e dalle abitudini comunque legati alle tradizioni delle feste (scambi di auguri, riunioni familiari, movimenti verso il mare o residenze secondarie), con la comprensibile crescita della problematicità delle operazioni di controllo del territorio finalizzate di assicurare il rispetto della normativa vigente;
- che è ragionevole ritenere che l'apertura degli esercizi commerciali ed artigianali nelle giornate festive alle porte possa determinare un sensibile ampliamento del numero di spostamenti dalle abitazioni, legittimati dalla giustificazione dell'acquisto di prodotti;
- che, nella attuale contingenza di emergenza sanitaria, anche in termini di ordine e sicurezza urbana, è doveroso ridurre e contenere il più possibile ogni spostamento in relazione alle imminenti festività pasquali, disponendo la chiusura di tutti gli esercizi commerciali ed artigianali nelle giornate di domenica 12 e lunedì 13 Aprile prossimi (Pasqua e Lunedì dell'Angelo-Pasquetta);

RITENUTO

- che tale misura, già adottata nelle giornate festive delle settimane precedenti, pone tutta la cittadinanza nella condizione di disporre di tempi adeguati per il rifornimento delle necessità alimentari presso gli esercizi presenti nel territorio;
- che l'art. 32 della legge n.833/1978 attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica e che, persistono evidenti ragioni di tutela della salute pubblica e dell'integrità fisica dei cittadini esposti al rischio di diffusione del contagio da Covid-19 che sta facendo registrare conseguenze gravi e, finanche, mortali;
-

RICHIAMATO

- il D.Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina i presupposti legittimanti l'esercizio dei poteri di ordinanza sindacale (art. 50) e nelle previsioni dell'art. 54 stante la rilevanza dell'emergenza sanitaria in atto;

ORDINA

- la chiusura per domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) di tutte le attività commerciali ed artigianali al dettaglio su area privata ed area pubblica, di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità, ad eccezione di farmacie, parafarmacie, edicole e tabaccai. Sono fatte salve le modalità della vendita c.d. "a domicilio" così come previsto per le attività di cui al punto 2 dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 Marzo 2020.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia trasmessa, alla Prefettura di Lecce, al locale Commissariato di P.S., alla stazione dei Carabinieri di Nardò, al Comando di Polizia Locale del Comune di Nardò;
- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Nardò e sul sito istituzionale;
- per la violazione alle norme della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni così come definite dall'art. 4 (sanzioni e controlli) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

COMUNICA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni sempre dalla data di notifica.

COPIA

Lì 09/04/2020

Il Sindaco
f.to Avv. Giuseppe MELLONE

COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1500

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 09/04/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 09/04/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to ALESSANDRA MANIERI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Nardò:
<http://www.comune.nardo.le.it/>

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 09/04/2020
